

Prescrizioni e Condizioni Ambientali della decisione di esclusione dalla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale

Fase Progettazione definitiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: progettazione definitiva.

Soggetti deputati alle verifiche e controlli: Arpa, Provincia di Vercelli, Ente Parco.

Il progetto di coltivazione e recupero ambientale da presentarsi in sede autorizzativa ai sensi della LR 23/2016 e smi dovrà essere adeguato e recepire le seguenti condizioni vincolanti.

1. Componenti biotiche: flora, fauna ed ecosistemi

Sulla base dell'analisi fotogrammetrica Arpa ha individuato l'estensione dell'habitat 4030 - "Lande secche europee", che sovrapposto all'habitat di molinieto (praterie-cod. EUNIS E3.5) ed alle aree con presenza storica di *Gentiana pneumonanthe* inviluppa la porzione di maggior pregio dell'habitat di brughiera; ai margini del lotto B sono state individuate le aree di minor pregio.

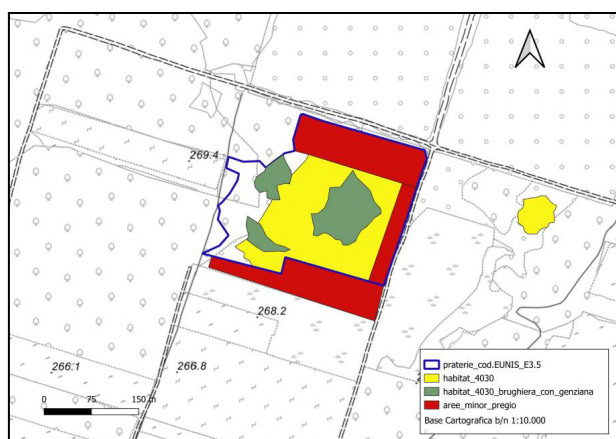


Figura 1: individuazione cartografica, realizzata da ARPA Piemonte con indicazione delle aree di maggior interesse conservazionistico.

In relazione all'habitat di pregio riscontrato presso le aree di progetto, si ribadisce l'importanza di attuare un progetto di recupero volto a non depauperare la biodiversità sito specifica ed in tal senso dovrà essere attuata la metodologia per un "test di restauro ecologico"; per una migliore lettura viene fatto riferimento alla distinzione in sub aree proposta dal Proponente nell'elaborato integrativo di ottobre 2024 (Figura 2).

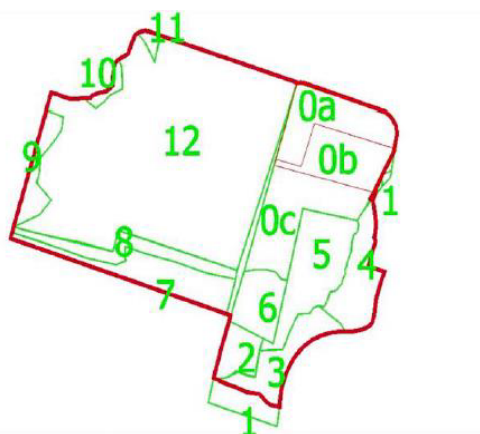


Figura 2: sub aree individuate per le attività di recupero ambientale dei lotti di progetto, estratta da "Studio Preliminare Ambientale – Chiarimenti alle integrazioni inviate (elaborato INT settembre 2024) a seguito del sopralluogo del 4/10/2024", ottobre 2024.

- a. Con l'intento di preservare l'habitat di brughiera, come identificato in Figura 1 dovranno essere recepite le seguenti indicazioni procedurali nel progetto di recupero ambientale dei lotti di cava e nel Piano di Monitoraggio Ambientale:

LOTTO A - Lo strato di suolo dell'area 0a, non ancora oggetto di scavo, dovrà essere posizionato presso le seguenti sub aree:

- nell'area 5 come zolle di superficie ridotta (isole) all'interno dell'area ad oggi con copertura a molinetto (*Molinia coerulea*);
- nell'area 0b presso le porzioni residue da coltivare al termine della fase di coltivazione e senza riportare il terreno di scotico precedentemente accumulato; il cumulo di scotico esistente dovrà essere utilizzato per recuperare la zona già oggetto di coltivazione;
- nell'area 0c, qualora avanzasse del materiale, previa lavorazione del terreno per l'eliminazione delle specie infestanti (in particolare *Bidens frondosa*). Per completare detta sub area si potrà aggiungere il riporto di una parte dall'habitat di brughiera prelevata dal lotto B.

Le attività di recupero ambientale del lotto A dovranno essere implementate:

- presso l'area 2 occorre aggiungere la *Rosa canina* all'elenco di specie arbustive da mantenere;
- nelle aree 3 e 4 occorre associare il Salicone (*Salix caprea*) alle specie alto-arbustive da mantenere e gestire le aree di margine erbaceo con frequenti sfalci;
- per l'area 5 si conferma l'indicazione fornita in sopralluogo (in data 14/10/24) di mantenere il moliniato con trapianti dalla parcella 0a per evitarne l'imboschimento;
- l'area 6, poiché meno evolutasi come brughiera, dovrebbe essere gestita come le aree 3 e 4.

LOTTO B

- dovrà essere scoticata la prima area di coltivazione sul lato sud, lo scotico dovrà essere posizionato nell'area individuata come di minor pregio (Figura 1). Per il recupero, al termine delle operazioni di coltivazione, sul fondo scavo, al posto dello scotico, dovranno essere posizionate delle zolle con habitat di brughiera prelevate dalle aree immediatamente a nord dell'area di scavo in corso;
- quando si inizierà ad intaccare un'area successiva con habitat di brughiera lo scotico dovrà avvenire integralmente e si dovranno riportare le zolle nell'area precedentemente coltivata;
- si procederà in questo modo facendo sì che il suolo dell'habitat di brughiera venga integralmente recuperato ed utilizzando l'area 0c come serbatoio per eventuali esuberi;
- al termine coltivazione, quando dovrà essere recuperata l'area a nord, si utilizzerà il materiale di scotico della prima area di coltivazione sul lato sud.

- b. Dette operazioni dovranno essere recepite nel progetto di recupero da presentare in fase autorizzativa. Le stesse fungeranno da test di restauro ecologico e dovranno essere accompagnate da una direzione botanica e da un programma di monitoraggio adeguato alla verifica degli esiti del test stesso da presentare e concordare in fase autorizzativa.
- c. Dovrà inoltre essere prevista la presentazione di una relazione con cadenza semestrale attestante lo stato di avanzamento delle attività di recupero ambientale.
- d. Qualora gli esiti del monitoraggio delle operazioni di restauro ecologico sul lotto A fornissero riscontro negativo, dovrà essere rivalutato l'intervento sul lotto B verificando la necessità di nuova procedura di verifica di VIA qualora le modifiche fossero sostanziali.

- e. Per quanto riguarda l'area 1a, poiché la stessa era stata individuata per la conservazione della brughiera e negli anni la rinnovazione arborea di robinia e betulla sta progressivamente chiudendo l'area, si ritiene che dovrebbe essere effettuato un diradamento nella porzione centrale individuata come habitat 4030 nella cartografia di Tav 9.
- f. Dovrà essere effettuato il monitoraggio della flora alloctona secondo il protocollo URPT 185 *"Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali del 15/12/2021 redatta da Arpa Piemonte"*.
- g. Dovrà essere previsto il monitoraggio del lepidottero *Coenonympha oedippus*, con cadenza annuale e marcature ogni 2 anni, i risultati dovranno essere comunicati sia ad ARPA che all'Ente Parco. Il monitoraggio dovrà avere cadenza annuale in modalità di rilievo di presenza e semiquantitativo ed ogni due anni col metodo cattura-marcatura-ricattura (n° individui popolazione) da ripetersi per tutta la durata dell'attività di escavazione fino al termine del ripristino ed in caso di rilevamento di diminuzione del numero di individui proseguendo in post operam per ulteriori 5 anni al fine di valutare i tempi necessari alla specie per raggiungere un n° prossimo a quello iniziale.

2. Suolo

- a. Dovrà essere indicata in planimetria la posizione dei cumuli di terreno vegetale accantonato per le successive attività di recupero. In ragione della lunga durata del periodo di accantonamento, tale materiale dovrà essere gestito in maniera conforme a quanto indicato dalle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 23-2975 del 29/02/2016, e, una volta riportato sulle aree interessate dagli interventi di recupero ambientale, dovrà essere oggetto di caratterizzazione chimico-fisica, al fine di verificare eventuali necessità ammendanti.
- b. Dovranno essere rispettate ottemperate tutte le prescrizioni previste dai Regolamenti della Regione Piemonte n.11/R e n.3/R con particolare riferimento al monitoraggio piezometrico ed all'indicazione in planimetria delle aree di stoccaggio in cumulo del terreno vegetale accantonato che sarà impiegato per gli interventi di ripristino ambientale, tenendo conto del fatto che venga movimentato il meno possibile e che non interferisca con le attività di cava.

3. Acque superficiali

- a. Dovranno essere indicate le fonti di approvvigionamento idrico per le attività di esercizio della cava (abbattimento polveri) e per l'irrigazione delle opere a verde realizzate per il recupero ambientale (bagnatura delle piante al fine di garantire l'attecchimento, irrigazioni di soccorso e ecc.).

4. Rumore

- a. La D.G.R. Piemonte 6 agosto 2001, n. 85-3802 "Linee guida per la classificazione acustica del territorio", non prevede che le attività estrattive siano effettuate in porzioni di territorio poste in Classi acustiche inferiori alla terza. Ne consegue che, nel rispetto della D.G.R. succitata, la società non potrà esercitare nessuna attività di cava all'interno della fascia cuscinetto in Classe II (50 metri), ovvero al confine Ovest con la Riserva naturale delle Baragge.
- b. Contestualmente alla modifica al P.R.G.C. sarà indispensabile che l'amministrazione comunale proceda, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della Legge regionale n. 52 del 20 ottobre 2000, a verificare la compatibilità acustica delle nuove destinazioni d'uso con

Allegato A - Prescrizioni e condizioni ambientali

*Cava di argilla in località Lotti. Rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione con riduzione di superficie e volumi di scavo
Società Wienerberger spa Unipersonale - Comune di Gattinara (VC)*

l'attuale PZA (D.C.C n° 32 del 17/05/2005 pubblicata su BURP n° 27 del 07/07/2005), e, qualora necessario, adeguare il proprio Piano di Classificazione Acustica; in tal caso si dovrà garantire che nel processo di revisione della classificazione acustica, ai sensi della sopracitata D.G.R., non vengano introdotti nuovi accostamenti critici tra le aree, ossia salti di più di una classe.

- c. Sia aggiornato l'elaborato Valutazione di Impatto Acustico sulla scorta delle osservazioni riportate nel contributo tecnico di ARPA (prot. 2663/2025).

Termine per lo svolgimento della procedura di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali per la fase di progettazione definitiva: in fase autorizzativa. Il Proponente dovrà presentare in fase autorizzativa specifica relazione tecnica volta a espletare la verifica di ottemperanza.

Fase di esercizio

Termine per la Verifica di ottemperanza: in esercizio. Soggetti deputati alle verifiche e controlli: Arpa, Ente Parco, Provincia di Vercelli.

5. Atmosfera

- a. Ai fine della tutela dai possibili impatti dovuti alle lavorazioni in progetto nei confronti sia dei recettori individuati dallo studio presentato sia dell'Area Naturale Protetta, dovranno essere scrupolosamente rispettate le forme di mitigazione individuate dal Proponente a pag.117 dello "Studio Preliminare Ambientale" e di seguito riportate:

fase di cantierizzazione:

- *deposito cumuli del terreno di scotico da riutilizzare non superiori ai 3 m di altezza;*
- *inerbimento degli stessi con miscuglio erbaceo rustico al fine di evitare ruscellamenti ed erosioni con perdita di sostanze umiche.*

La fase di esercizio risulta per l'attività lavorativa la più impattante sotto l'aspetto della produzione di polveri. Si rileva tuttavia, che le emissioni rimangono confinate entro poche centinaia di metri dalla sorgente e sono limitate nel tempo. E' quindi ragionevole affermare che l'impatto generato è accettabile, tenuto conto che i centri abitati sono posti a centinaia di metri di distanza e che l'attività non arreca perturbazioni significative all'ambiente esterno, come dimostrato in tutti questi anni.

Le misure di contenimento per mitigare gli effetti di impatto determinato dalle polveri, provocate dallo scavo e movimentazione dei materiali in cantiere dovranno comprendere:

- *obbligo di procedere a passo d'uomo all'interno del sito (per tutti i mezzi del cantiere) con valori massimi non superiori a 20/30 km/h;*
- *obbligo di mantenere i finestrini dei mezzi chiusi durante le operazioni in cantiere;*
- *nelle giornate di intensa ventosità (velocità del vento pari o maggiore a 10 m/s) le operazioni di escavazione/movimentazione di materiali polverulenti dovranno essere sospese;*
- *interventi formativi di sensibilizzazione del personale sul rischio polveri;*
- *sorveglianza sanitaria specifica per il rischio silice come da programma sanitario redatto dal medico competente;*
- *visita periodica del servizio di prevenzione e protezione aziendale con lo scopo di verificarne l'idoneità ed individuare eventuali azioni migliorative;*
- *misurazione della polverosità ambientale con metodiche standardizzate;*
- *irrigazione mediante autobotti dotate di sistema di diffusione a spruzzo nelle aree di cantiere per abbattere la polverosità in periodi secchi con presenza di vento, riducendo i passaggi nelle ore della giornata in cui la velocità del vento risulta maggiore;*
- *Immediato inerbimento delle superfici appena queste sono esaurite;*

- b. Tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CEE e soggetti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità, al fine di limitare l'emissione di inquinanti nell'aria.
- c. In caso di necessità l'abbattimento delle polveri aereodisperse dovrà essere garantito mediante bagnatura periodica della viabilità e delle aree di cantiere.
- d. Il contenimento delle polveri durante il trasporto del materiale dovrà essere garantito mediante copertura con telone dei carichi.
- e. Attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade non asfaltate di cantiere e di accesso al sito (tipicamente 20 km/h).
- f. Evitare la movimentazione dei materiali nelle giornate di vento intenso.

6. Acque

La superficie del sito di cava è inserita all'interno delle "Aree di ricarica acquiferi profondi"; il "Piano Tutela Acque", nonché la "Carta delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della Pianura Piemontese" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n.12-6441 prevedono la verifica di presenza di un franco minimo di 5 m tra la quota del piano campagna e la massima risalita di falda.

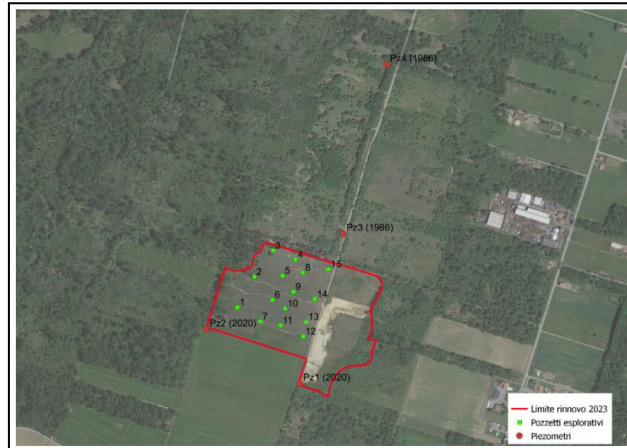


Figura 4. Ubicazione dei piezometri per il monitoraggio della falda.

- a. Le misure dei rilievi freaticometrici sui 4 piezometri dovranno proseguire con frequenza **mensile** per tutta la durata degli interventi di coltivazione al fine di attestare il rispetto del franco di almeno 5 m tra il fondo scavo e la minima soggiacenza della falda.
- b. Qualora i piezometri della rete di monitoraggio evidenziassero una risalita della falda oltre il franco previsto dalla norma vigente, il Proponente dovrà trasmettere entro 10 giorni del rilievo comunicazione agli Enti competenti.
- c. Nel caso in cui venissero avviati i lavori relativi alla Pedemontana, in caso di interferenza con i piezometri PZ3 e PZ4 , si dovrà comunicare con congruo anticipo la necessità ed il luogo proposto per riposizionarli.

7. Rumore

- a. Fino ad avvenuta approvazione definitiva del nuovo PZA e/o qualora l'attuale PZA non venisse modificato, le emissioni sonore inerenti quanto in progetto dovranno rispettare i limiti assoluti di immissione ed emissione attualmente previsti, rispettando pertanto quanto indicato nel documento tecnico di valutazione di impatto acustico, ovvero una distanza di almeno 16 m dal confine di Classe III (cfr. paragrafo 1.9 e 1.11 del documento "Valutazione di impatto acustico – Redatto da Ing. Mario Sebastiani in data 11/09/2024).

8. Monitoraggio del Recupero ambientale della cava

- a. Dovranno essere messi in atto i monitoraggi prescritti secondo le scadenze impartite dagli Enti.

Termine per lo svolgimento della procedura di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali per la fase in esercizio: a conclusione di quanto prescritto. Trasmissione dei rendiconti nell'ambito della relazione annuale di rendiconto.

Raccomandazioni e indicazioni in linea generale

- Dovranno essere attuate tutte le cautele e raccomandazioni indicate negli elaborati progettuali.
- Dovranno essere rispettate le specifiche norme di settore e devono essere attuati tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza del lavoro. Si richiama l'osservanza della normativa impiantistica specifica nonché delle disposizioni di cui al D.Lvo. n.81/2008 e s.m.i. relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
- Il Proponente dovrà garantire l'attuazione di tutte le cautele e misure di mitigazione ambientale indicate nella documentazione tecnico-ambientale e progettuale, nonché di tutte le prescrizioni sopra indicate, ancorché affidate ad altro Soggetto o Società.

Ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.lgs. 152/2006 il proponente dovrà trasmettere la **relazione di verifica di ottemperanza** delle precedenti condizioni ambientali del provvedimento di verifica di VIA, nel rispetto delle modalità riportate nelle singole condizioni ambientali, alla Provincia di Vercelli, al Dipartimento Arpa e agli Enti/Soggetti sopra individuati. In caso gli Enti preposti verifichino la mancata ottemperanza di prescrizioni del Provvedimento di verifica di VIA, dovranno inviare comunicazione all'Autorità Competente – Provincia di Vercelli, che procederà come previsto dall'art. 28 e 29 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. in termini di diffida e sanzioni.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. le Amministrazioni e i soggetti coinvolti nel procedimento che hanno fornito pareri, osservazioni e indicazioni, sono tenuti a collaborare con l'Autorità competente ai fini della Verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali stabilite in sede di Conferenza dei Servizi.